



# COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA  
UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

## INDICAZIONI APPLICATIVE SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VIncA)

### 1. PREMESSA

Nel territorio del Comune di Teolo è presente parte del sito Natura 2000 IT 3260017 “*Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco*”, per la cui tutela bisogna applicare, ove necessario, la procedura di Valutazione di incidenza Ambientale (di seguito: VIncA)

Il sito è interamente all'interno di Area Naturale Protetta gestita dall'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, come da elenco stilato sulla base del D.M. 27 aprile 2010 n. 115 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che approva il VI elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

E' stato perciò predisposto il presente documento, al fine di agevolare l'applicazione della procedura di VIncA in relazione agli aspetti urbanistici ed edilizi, fornendo indicazioni per individuare il regime applicabile ai diversi casi generali.

**Il presente contenuto ha carattere esclusivamente orientativo** e non si intende sostitutivo della necessaria conoscenza dei contenuti specifici connessi alla valutazione di incidenza e alla tutela della Rete Natura 2000.

Pertanto:

Le dichiarazioni effettuate dai proponenti piani, progetti ed interventi inerenti alle dichiarazioni di non necessità della VIncA devono essere rese sul modulo predisposto dopo aver preso visione della disciplina generale in materia, e sono rese sotto la propria esclusiva responsabilità.

La disciplina normativa vigente per la valutazione di incidenza è stabilita dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, dal DPR 357/97 e dalla DGR del Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 (in vigore dal 1/10/2017) e conseguenti aggiornamenti ed integrazioni normative.

### 2. LA PROCEDURA DI VIncA

La necessità di redigere lo studio di incidenza non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente **all'interno** dei siti della Rete natura 2000: devono infatti essere presi in considerazione anche gli interventi che, pur sviluppandosi **al di fuori** di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse.

La disciplina della procedura in materia di VIncA è stata recentemente aggiornata dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017, in vigore dal 1°

ottobre 2017. Con tale deliberazione è stato approvato l'allegato A "**Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee**", ed i relativi sussidi operativi allegati B, C, D, E, F, G ai quali si rinvia.

La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000.

Il D.P.R. 357/97 stabilisce che ogni Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposti.

Il procedimento per la valutazione di incidenza, come disciplinato dalla D.G.R. 1400/2017, ha, nella maggioranza dei casi, carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento di approvazione complessiva e definitiva del piano, progetto o intervento.

Il procedimento di valutazione di incidenza ha inizio per impulso del proponente che presenta lo studio per la valutazione di incidenza all'amministrazione interessata, cui segue una fase istruttoria nel corso della quale l'amministrazione può chiedere integrazioni e chiarimenti sullo studio medesimo. Il procedimento de quo si conclude con l'espressione da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza di una valutazione che contribuisce alla conclusione dell'iter di approvazione finale del piano, progetto o intervento, e rispetto alla quale l'Autorità competente all'approvazione finale del piano, progetto o intervento può discostarsene solo motivatamente.

La procedura di valutazione deve essere svolta nei modi e nei termini di cui ai paragrafi successivi.

### **CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

L'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. Con interventi si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B non ricomprese in piani o progetti. Non sono soggetti alla valutazione d'incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo 3.

Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l'effettuazione della selezione preliminare (screening). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

### **SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)**

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. La prima fase verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli esclusi dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui al paragrafo 3. La seconda fase descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti. La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000. La quarta fase riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

Le fasi e i relativi contenuti sono illustrati chiaramente nell'allegato A alla DGR 1400/2017 al paragrafo 2.1.1.

Esclusivamente nel caso di informazioni ritenute incomplete o non chiare dal Comune di Teolo, la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere l'obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio redatto nei modi e nei termini prescritti nel paragrafo 2.1.3. di cui all'allegato A alla DGR 1400/2017. Tale monitoraggio tiene conto degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del

piano, progetto o intervento e utilizza metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

Nei casi in cui non è certa l'assenza di incidenza significativa negativa, il Comune di Teolo ha comunque la facoltà sia di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie, sia di richiedere il completamento della procedura di valutazione di incidenza con la valutazione appropriata, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alla tutela degli habitat e delle specie, presenti all'interno dell'area di analisi di cui al paragrafo 3 della fase 2 di cui all'allegato A alla DGR 1400/2017 e inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

### **VALUTAZIONE APPROPRIATA**

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.. I contenuti sono esposti chiaramente nell'allegato A alla DGR 1400/2017 al paragrafo 2.1.2.

### **AUTORITÀ COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La valutazione di incidenza è svolta dal Comune di Teolo se competente all'approvazione del piano, progetto o intervento e costituisce parte integrante del provvedimento finale di approvazione del piano, progetto o intervento.

In deroga a quanto sopra la Regione del Veneto è autorità competente nei seguenti casi:

- i. piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri;
- ii. piani, progetti o interventi che prevedono misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- iii. casi di procedura di infrazione relativi alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- iv. piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità procedente sia un ente pubblico;
- v. interventi che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzativo o approvativo e che non sono ricompresi tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, ma che possono interferire con i siti della rete Natura 2000.

Nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza.

Per i piani, progetti o interventi di cui al paragrafo 3, il Comune di Teolo se autorità competente, da evidenza della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione.

All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è individuata nel Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza.

### **AREE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL' ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI**

Per le aree poste all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, il Comune di Teolo quale autorità competente per l'approvazione acquisisce preventivamente il parere del Parco Regionale dei Colli Euganei dell'Ente quale gestore delle Aree Naturali protette. A tal fine, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, il Comune di Teolo per l'approvazione invia all'Ente gestore lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dello studio, decorsi i quali se ne prescinde. Tale parere, non vincolante, è richiesto esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

1. l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette e risulta compresa nell'ambito disciplinato da un piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 approvato;
2. l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette il cui Piano Ambientale ha recepito i contenuti di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Il parere è espresso esclusivamente per evidenziare l'eventuale presenza di elementi contrastanti con le tutele definite nel piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 o nel Piano Ambientale per gli habitat e per le specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

## **TERMINE DI CONCLUSIONE E VALIDITA' DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Nel caso di piani, progetti o interventi il Comune di Teolo, per la valutazione di incidenza, effettua la valutazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello studio di incidenza.

Il Comune di Teolo può chiedere una sola volta integrazioni allo studio per la valutazione di incidenza e il termine per la valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono.

il Comune di Teolo può sospendere, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, il termine per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa e direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il termine di effettuazione della valutazione di incidenza è ricompreso in quelli previsti per le procedure di VAS e VIA e relative verifiche di assoggettabilità. Lo studio per la valutazione d'incidenza dovrà necessariamente tenere conto anche di eventuali adeguamenti progettuali o modifiche, intervenuti a seguito della fase di consultazione con relative osservazioni e controdeduzioni, nell'iter delle succitate procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Nel caso di valutazione di incidenza con esito positivo, anche con prescrizioni, il provvedimento rilasciato dal Comune di Teolo ha validità pari all'autorizzazione nel quale è ricompreso in considerazione del suo carattere endoprocedimentale.

Eventuali modifiche sostanziali apportate al piano, progetto, intervento esaminato e comunque in grado di generare aumenti di superficie occupata al suolo, volumetrici o di scarichi, emissioni, polveri nelle matrici naturali o comunque riconducibili anche ad uno solo dei fattori di cui all'allegato B alla DGR 1400/2017, comportano automaticamente la decadenza del precedente provvedimento che contiene gli esiti della valutazione di incidenza.

## **ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE**

Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 3 per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, dichiara, secondo il modello riportato nel modello 3 (allegato E di cui alla DGR 1400/2017), che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione.

Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 3 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza (non elencati quindi al paragrafo 3) deve presentare la seguente documentazione:

- lo studio per la valutazione di incidenza;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al modello 4 (allegato G alla DGR 1400/2017) (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso del Comune di Teolo;
- la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui al modello 5 (allegato F alla DGR 1400/2017);
- il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza;
- gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati al Comune di Teolo a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

### **MONITORAGGIO EX ART. 17 DIRETTIVA 92/43/Cee**

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee, il Comune di Teolo, all'approvazione di piani, progetti o interventi, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del procedimento, invia all'autorità regionale per la valutazione di incidenza copia digitale contenente lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento oltre al provvedimento di conclusione del procedimento comprensivo della valutazione di incidenza.

### **3. I CASI DI NON NECESSITA' DELLA VInCA: LA RICOGNIZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PAT**

In questa sezione sono riportati i casi che, in conformità alla Deliberazione della Guida Regionale sopra indicata e per il principio di precauzione, non necessitano della procedura VInCA, tenendo conto di:

- quanto già valutato con la procedura VInCA per l'approvazione del PAT;
- quanto proposto dalla Regione con proprio parere motivato regionale n. 177 del 20 settembre 2016 (parere pubblicato nel sito regionale <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>) a seguito della favorevole conclusione della VInCA del PAT in relazione agli ambiti a destinazione residenziale coerenti con l'uso del suolo urbanizzato regionale;
- collocazione dell'intervento rispetto al sito Natura 2000 IT 3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco"

Come da elenco di cui all'A alla DGR 1400/2017 paragrafo 2.2, la valutazione di incidenza non è necessaria per:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:
  1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
  3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
  4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
  5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
  6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
  7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
  8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;

10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B alla DGR 1400/2017, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E alla DGR 1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella

sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;

Allegato E e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, e soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

Il presente documento si avvale di alcuni supporti (tabelle, cartografia) che contengono le informazioni necessarie per orientarsi nella procedura ed, in particolare:

- CARTOGRAFIA DELLE AREE ESENTATE DALLA PROCEDURA VINCA e per le opere in attuazione del PAT, che individua in colore rosso le aree esentate dalla procedura ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A della DGR 1400/2017;
- TABELLA A, che individua i casi di esenzione generali individuati dall'allegato A della DGR 1400/2017;
- TABELLA B, che individua l'esenzione prevista per le aree esterne al sito 3260017, previsto nell'allegato A della DGR 1400/2017, dall'art. 6 della direttiva 92/43/Cee e guida regionale e dal parere VAS n. 177/2016;

specificando che:

- per il principio di precauzione e per ottemperare alle prescrizioni regionali impartite in sede di procedura VInCA del PAT, i casi di esenzione ammessi **per gli ambiti di intervento interni** al sito Natura 2000 IT 3260017 "*Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco*" individuate nella VInCA del PAT (vedere i perimetri riportati nella CARTOGRAFIA DELLE AREE ESENTATE DALLA PROCEDURA VINCA), sono SOLO quelli individuati nella tabella A;
- **per gli ambiti esterni** al sito, si potrà fare riferimento anche alla tabella B.

Per verificare se il proprio piano, progetto o intervento è esentato dalla procedura VInCA si dovrà procedere nel seguente ordine:

1. **L'intervento è conforme al PAT?** In caso affermativo si potrà passare al punto successivo, mentre in caso negativo l'intervento è subordinato ad una eventuale procedura di variante al PAT con relativa VInCA.
2. **L'ambito di intervento è compreso nelle aree rosse individuate nella "CARTOGRAFIA DELLE AREE ESENTATE DALLA PROCEDURA VINCA"?** In caso affermativo l'intervento è esente dalla procedura VInCA (presentare solo "Modulo esenzione VInCA"), in caso negativo si dovrà passare al punto successivo;
3. **L'intervento è individuato nei casi della tabella A?** In caso affermativo l'intervento è esente dalla procedura VInCA, in caso negativo si dovrà passare al punto successivo;
4. **per gli interventi esterni al sito IT 3210040, l'intervento è individuato nei casi della tabella B?** In caso affermativo l'intervento è esente dalla procedura VInCA, in caso negativo si dovrà effettuare la procedura VInCA.

Di conseguenza, una volta individuato in quale caso di esenzione rientra il proprio piano, progetto o intervento, il proponente potrà dichiarare la **NON necessità della VInCA utilizzando il modulo** predisposto in conformità all'allegato E alla DGRV 1400/2017. **PROGETTO**

Diversamente, se il proprio piano, progetto o intervento non rientra nei casi di esenzione, il proponente dovrà effettuare la procedura VInCA, iniziando dalla fase di screening e predisponendo la valutazione appropriata qualora emergano possibili/probabili effetti negativi sui siti della Rete natura 2000 nella fase screening, secondo le disposizioni della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee" di cui all'allegato A della DGR 1400/2017.

Si fa presente che:

- le informazioni, i dati, gli habitat e gli habitat di specie, e le cartografie del sito Natura 2000 IT 3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco";
- gli elaborati della VincA del PAT;
- la CARTOGRAFIA DELLE AREE ESENTATE DALLA PROCEDURA VINCA, comprensiva dell'individuazione del perimetro del sito Natura 2000 IT 3260017 e dell'area buffer di perturbazione del sito;
- le indicazioni applicative sulla procedura VInCA;
- la modulistica per la dichiarazione di esenzione;
- la modulistica per la valutazione di incidenza;
- le norme vigenti in materia di VInCA;

sono disponibili sul sito internet del Comune di Teolo.

CONTRIBUTI OPERATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL REGIME VINCA APPLICABILE

<p style="text-align: center;"><b>TABELLA A</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INDIVIDUAZIONE DI PIANI PROGETTI ED INTERVENTI UBICATI IN <b>TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE</b> PER I QUALI <b>NON E' NECESSARIA</b> LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi della Guida regionale</b></p>		
<b>1</b>	<p style="text-align: center;"><b>PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI COMPRESI NELLA "CARTOGRAFIA DELLE AREE ESENTATE DALLA PROCEDURA VINCA" E PER LE OPERE IN ATTUAZIONE DEL PAT</b></p>	punto b.1 allegato A DGRV 1400/2017
<b>2</b>	<p style="text-align: center;"><b>MODIFICHE NON SOSTANZIALI A PROGETTI ED INTERVENTI GIA' SOTTOPOSTI CON ESITO FAVOREVOLE ALLA PROCEDURA DI VINCA, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione</b></p>	Punto b.2 allegato A DGRV 1400/2017
<b>3</b>	<p style="text-align: center;"><b>RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE PER PROGETTI ED INTERVENTI GIA' SOTTOPOSTI CON ESITO FAVOREVOLE ALLA PROCEDURA DI VINCA, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali</b></p>	Punto b.4 allegato A DGRV 1400/2017
<b>4</b>	<p style="text-align: center;"><b>RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CHE NON COMPORTINO MODIFICHE SOSTANZIALI, DI OPERE REALIZZATE PRIMA DEL 24/10/1997, data di entrata in vigore della L. 357/1997</b></p>	Punto b.5 allegato A DGRV 1400/2017
<b>5</b>	<p style="text-align: center;"><b>PROGETTI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ANCHE CON MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO, CHE NON COMPORTINO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AUMENTO DELLA SUPERFICIE OCCUPATA AL SUOLO</li> <li>• AUMENTO DI VOLUMETRIA</li> </ul>	Punto b.6 allegato A DGRV 1400/2017
<b>6</b>	<p style="text-align: center;"><b>PIANI, PROGETTI, INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI E STRUTTURE ESISTENTI, senza aumento di superficie occupata al suolo</b></p>	Punto b.7 allegato A DGRV 1400/2017
<b>7</b>	<p style="text-align: center;"><b>PROGETTI O INTERVENTI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI E VALUTATI NON SIGNIFICATIVAMENTE INCIDENTI DAL PAT in quanto sottoposto, con esito favorevole, a procedura di Valutazione di incidenza ambientale regionale, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AMBITI ED AZIONI VALUTATI DALLA VINCA del PAT: Nessuno/a</b></p>	punto b.8 allegato A DGRV 1400/2017
<b>8</b>	<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DELLE ALBERATURE STRADALI, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o</b></p>	punto b.9 allegato A DGRV 1400/2017

	storici;	
9	<b>PROGETTI O INTERVENTI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI E VALUTATI NON SIGNIFICATIVAMENTE INCIDENTI DA LINEE GUIDA</b> , che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza	punto b.10 allegato A DGRV 1400/2017
10	<b>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI O SOLARI TERMICI ADERENTI O INTEGRATI E LOCALIZZATI SUGLI EDIFICI ESISTENTI O LORO PERTINENZE</b> , in assenza di nuova occupazione di suolo;	punto b.13 allegato A DGRV 1400/2017
11	<b>INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI O UNITA IMMOBILIARI ESISTENTI</b> , con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;	punto b.14 allegato A DGRV 1400/2017
12	<b>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA O TERMICA ESCLUSIVAMENTE DA FONTI RINNOVABILI</b> in edifici o aree di pertinenza degli stessi	punto b.15 allegato A DGRV 1400/2017
13	<b>PRATICHE AGRICOLE E COLTURALI RICORRENTI SU AREE GIÀ COLTIVATE</b> , orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;	punto b.16 allegato A DGRV 1400/2017
14	<b>MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DEI PRATI O DEI PRATI-PASCOLO</b> mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;	punto b.17 allegato A DGRV 1400/2017
15	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE O FERROVIARIE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI DI TIPO LINEARE (ACQUEDOTTI, FOGNATURE, ECC.), DELLE INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE (LINEE ELETTRICHE, GASDOTTI, OLEODOTTI, ECC.), DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, NONCHÉ DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA</b> , a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti	punto b.18 allegato A DGRV 1400/2017
16	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI, DELLE OPERE IDRAULICHE IN ALVEO, DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI DEI CORSI D'ACQUA</b> , compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque	punto b.16 allegato A DGRV 1400/2017
17	<b>INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO</b> , di chiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente	punto b.20 allegato A DGRV 1400/2017
18	<b>OPERE DI SCAVO E REINTERRO LIMITATAMENTE ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CONDOTTE SOTTERRANEE</b> poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;	punto b.21 allegato A DGRV 1400/2017
19	<b>MANIFESTAZIONI PODISTICHE E CICLISTICHE E ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE</b> , purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti	punto b.22 allegato A DGRV 1400/2017
20	<b>PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI PER I QUALI NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000</b>	punto b.23 allegato A DGRV 1400/2017

## TABELLA B

**INDIVIDUAZIONE DI PIANI PROGETTI ED INTERVENTI ESTERNI AL SITO 3260017 PER I QUALI, PER IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, NON E' NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi della Guida regionale**

<b>21</b>	<b>PROGETTI O INTERVENTI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI E VALUTATI NON SIGNIFICATIVAMENTE INCIDENTI DAL PAT</b> in quanto sottoposto, con esito favorevole, a procedura di Valutazione di incidenza ambientale regionale, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza.		punto b.1 allegato A DGRV 1400/2017
	<b>AMBITI ED AZIONI VALUTATI DALLA VINCA del PAT</b>	<b>Nessuno/a</b>	
<b>22</b>	<b>PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI PER I QUALI NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000</b>		Punto b.23 allegato A DGRV 1400/2017
<b>23</b>	<b>PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI NON PREVISTI DAL PAT E CHE NON NECESSITANO DI VARIANTE AL PAT (piano casa, SUAP, etc)</b>		Punto b.23 allegato A DGRV 1400/2017

### **PRESCRIZIONI REGIONALI parere motivato n. 177 del 20/09/2016**

#### **ESECUZIONE DI INTERVENTI CHE GENERANO BARRIERA INFRASTRUTTURALE:**

- la nuova viabilità deve garantire la permeabilità al passaggio delle specie;
- la progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale deve provvedere a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva rispetto alle seguenti indicazioni:
  - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettate sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40 – 50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80 – 100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni di acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 m in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
  - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti.

#### **PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE**

Nelle aree esterne alla CARTOGRAFIA DELLE AREE ESSENTATE DALLA PROCEDURA VINCA, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

#### **SISTEMI DI ILLUMINAZIONE**

Siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi ed altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri o ortotteri.

## 4. PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio per la valutazione di incidenza è preferibilmente, predisposto da un gruppo interdisciplinare con competenze relative sia al piano, progetto o intervento proposto, sia rispetto ai valori tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Lo studio è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti con conoscenza ed esperienza specifica e documentabile riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie.

Il possesso di effettive competenze in materia e comprovato dalla produzione, qualora non già in possesso dell'autorità competente, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato G alla DGR 1400/2017).

La dichiarazione sostitutiva costituisce un allegato separato dallo studio per la valutazione di incidenza consegnato.

Inoltre, per le finalità di cui all'art. 3-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente, o suo delegato, allega allo studio una dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F), in cui dichiara che gli atti e gli elaborati di cui si compone lo studio per la valutazione di incidenza, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.Lgs 30/2005 e ss.mm.ii.

Dichiara, altresì, di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione dello studio. Inoltre, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali, in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio da parte di persone direttamente o indirettamente coinvolte. Infine riconosce al Comune di Teolo e all'autorità regionale il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.